CAMERA DEI DEPUTATI N. 1806

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FRUNZIO

Presentata il 10 dicembre 1959

Modifica dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! L'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, è attualmente così formulato: « È vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello, di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi, ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche e, se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, anche nomi stranieri ».

La legge proposta vuole sopprimere l'ultimo divieto.

Allo stato attuale sono infatti venute meno le ragioni che ispirarono il legislatore dell'epoca a sancire la proibizione, derivante da esasperate concezioni nazionalistiche. Pertanto non vi è più motivo per limitare eccessivamente la facoltà di scelta dei genitori a proposito del nome del proprio figliolo, tenendo presente che l'uso di nomi stranieri si va estendendo, anche per il moltiplicarsi di matrimoni fra cittadini italiani e stranieri, divenuti assai frequenti con l'intensificarsi delle relazioni e dei rapporti sociali fra i vari popoli, per cause contingenti e permanenti.

Il perdurare di tale divieto è anacronistico in quanto le ragioni ispiratrici della norma, che allora ne giustificarono l'emanazione, sono decadute; effettivamente l'imposizione di un nome straniero non intacca il sentimento nazionale, né può esser indice di scarsi sentimenti di amor patrio; la modifica proposta vuole invece impedire che gli attuali mezzi per eludere la norma e raggiungere indirettamente lo scopo siano messi in atto. Dal punto di vista pratico si eliminerebbe una grave difficoltà per l'ufficiale di stato civile, non di rado in imbarazzo nell'accertare se un determinato nome possa o meno considerarsi straniero, sia perché spesso è cosa dubbia lo stabilirlo, sia perché proprio allo scopo di eludere il divieto si cerca di far ritenere italiani nomi che tali non sono, sia infine perché alcuni nomi, per ragioni varie, sono entrati nell'uso comune.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al primo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono soppresse le parole: « e, se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana. anche nomi stranieri ».